

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA
ART. 3 COMMA 56 LEGGE N. 244 DEL 24.12.2007.
(Allegato al regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi)**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 14.11.2009

1. Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge 244/2006, disciplina l’affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.

2. Programma annuale

Il Consiglio comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, affidabili nel corso dell’esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.

La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.

3. Presupposti giuridici

L’Amministrazione Comunale in ottemperanza alla delibera di Consiglio Comunale relativa all’approvazione del programma in materia dell’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, può conferire incarichi professionali e di collaborazione:

- di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell’amministrazione;
- a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall’amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini;

ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria in ordine ad esigenze cui, l’Amministrazione medesima, non sia in grado di far fronte con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di quanto previsto al Titolo III del codice civile, aventi natura di:

- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

I presupposti in presenza dei quali l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, sono i seguenti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Non possono essere conferiti o mantenuti incarichi a coloro che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale;
- abbiano abbandonato un incarico già affidato;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni nel rispetto dei limiti finanziari e di costo;
- abbiano in corso contenziosi civili e amministrativi pendenti nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- abbiano riportato condanne per reati contro la P.A. o abbiano procedimenti pendenti per gli stessi reati;
- abbiano riportato reati di cui alle leggi antimafia;
- siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto dalle leggi antimafia.

4. Materie oggetto degli incarichi

Le materie oggetto di incarico riguardano le discipline e/o specialità relativamente a procedimenti amministrativi per lo svolgimento singolo o associato di funzioni/servizi di spettanza degli enti locali, con particolare riferimento a:

- gestione delle relazioni umane in relazione ad attività di integrazione sociale e scolastica;

- predisposizione, elaborazione di atti e documenti tecnici di programmazione e attuazione del piano delle opere pubbliche, nonché in materia di edilizia privata;
- gestione e coordinamento delle politiche territoriali e strategie di corretta programmazione e relazione con Enti sovraordinati - Regione, Provincia e Comuni limitrofi;
- predisposizione, elaborazione di atti e documenti amministrativi, tributari, previdenziali e assistenziali;
- collaborazione di natura materiale e creativa in materia informatica ad alto contenuto di professionalità e programmazione;
- gestione delle relazioni con società partecipate per la produzione di beni e servizi strumentali;
- consulenza legale .

5. Criteri e procedura per il conferimento degli incarichi

Alla selezione degli esperti esterni, ai quali conferire incarichi professionali, si procede mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:

- l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- la sua durata;

il compenso previsto. Il valore del compenso dipende dalla natura e contenuto del progetto, dalla complessità dell'attività da espletare, dalla professionalità necessaria per la predetta attività e viene motivatamente definito sulla base delle condizioni di mercato, delle retribuzioni del personale interno di professionalità simili, nonché tenuto conto dalla durata temporanea dell'incarico. Il compenso dovrà essere corrisposto solo al momento della avvenuta esecuzione dell'incarico o nel caso di prestazioni con diverse fasi di sviluppo, alla conclusione di ciascuna fase.

Il Settore interessato a conferire l'incarico procede alla relativa pubblicizzazione mediante pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse presso l'Albo Pretorio del Comune. Il Responsabile potrà valutare l'opportunità di individuare altri spazi ritenuti idonei. L'avviso con invito a presentare dichiarazione d'interesse per l'incarico di collaborazione, con allegato curriculum, deve riportare:

- il titolo del progetto o obiettivo,
- la finalità,
- la durata temporale,
- l'importo del compenso,
- il luogo di espletamento dell'attività,
- i requisiti per la partecipazione con particolare riferimento alle esperienze maturate.

Per quanto concerne il curriculum esplicativo della propria professionalità, questo dovrà contenere i seguenti dati:

- anagrafici: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e recapito;
- titoli di studio con data di conseguimento;
- eventuale iscrizione all'albo professionale;

- illustrazione delle competenze e specializzazioni;
- elenco dei principali incarichi svolti nella pubblica amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva dell'inesistenza di cause di esclusione di cui al punto 3 dal numero 1 al numero 7;
- consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del DLGS. 196/2003.

L 'Avviso deve rimanere in pubblicazione per un periodo non inferiore a 5 (cinque) giorni.

Il Responsabile interessato procede, quindi, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, sulla base delle abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico ritenute maggiormente idonee.

La graduatoria può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi simili, fino ad esaurimento.

In assenza di richiesta di conferimento da parte del Responsabile interessato, l'incarico potrà essere affidato senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari opere, interpretazioni o elaborazioni;
- per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

Nel caso, poi, di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni pubbliche è comunque necessario acquisire apposita autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art.53 del d. lgs. 165/2001.

6. Limite annuo di spesa

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui ai precedenti articoli e' fissato nel bilancio preventivo

7. Pubblicità degli incarichi

Al fine di garantire un'adeguata diffusione e pubblicità nonché adempimento al disposto normativo, il presente Regolamento sarà pubblicato, dopo la sua approvazione, con le seguenti modalità:

- a) esposizione all'albo pretorio del Comune di Gandellino per 30 giorni;
- b) pubblicazione sul sito web del Comune di Gandellino.

8. Controllo della Corte dei Conti

Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al presente articolo, di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

9. Esclusioni

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
- le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno.

10. Società in house

Tutte le società in house partecipate da questa amministrazione, devono osservare i principi e gli obblighi ,fissati in materia di incarichi esterni, previsti dal presente regolamento e dalle leggi applicabili a questo ente nonché i criteri per il controllo dell'ente sull' osservanza delle regole da parte delle citate società